

D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 563

Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 23, lettera b), della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di trattamenti pensionistici, erogati dalle forme pensionistiche diverse da quelle dell'assicurazione generale obbligatoria, del personale degli enti che svolgono le loro attività nelle materie di cui all'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691.

Art. 1.

Campo di applicazione.

1. Le norme del presente decreto legislativo, in attuazione dell'art. 2, comma 23, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335, disciplinano i trattamenti pensionistici, erogati dalle forme pensionistiche diverse da quelle dell'assicurazione generale obbligatoria, del personale degli enti che svolgono le loro attività nelle materie di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

Art. 2.

Trattamento pensionistico dei lavoratori assunti dal 28 aprile 1993.

1. Alle forme pensionistiche di cui all'art. 1 istituite presso i predetti enti si applicano, con riferimento ai lavoratori assunti dal 28 aprile 1993, le disposizioni del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche e integrazioni.

2. La conversione del montante contributivo in rendita a favore dei predetti lavoratori è effettuata in base ai principi del calcolo attuariale con riferimento alla speranza di vita.

Art. 3.

Trattamento pensionistico dei lavoratori in servizio alla data del 31 dicembre 1995.

1. Per i lavoratori in servizio alla data del 31 dicembre 1995 il trattamento pensionistico di anzianità è regolato secondo i seguenti principi:

a) i lavoratori, con anzianità di servizio, utile per la maturazione del diritto a pensione, pari o superiore a 20 anni interi alla predetta data conseguono il diritto alla prestazione pensionistica:

1) se in possesso dei requisiti anagrafici di cui all'allegata tabella A, con applicazione delle riduzioni percentuali di cui alla tabella B per ogni anno mancante al requisito contributivo complessivo di 35 anni di anzianità;

2) oppure, se in possesso dell'anzianità di servizio di cui alla tabella C, con applicazione delle riduzioni percentuali di cui alla tabella B per ogni anno mancante al requisito contributivo complessivo di 37 anni di anzianità. Le riduzioni percentuali dei trattamenti di pensione operano definitivamente anche nei confronti dei titolari di pensione di reversibilità;

b) i lavoratori aventi un'anzianità di servizio inferiore a quella prevista dalla lettera a), con esclusione di coloro di cui all'art. 2, comma 1, conseguono il diritto alla pensione:

1) se in possesso di un'età anagrafica minima di cui alla tabella D e di un'anzianità di servizio di cui alla tabella E, con l'applicazione delle riduzioni percentuali per ogni anno mancante al requisito contributivo complessivo di 35 anni di anzianità di cui all'allegata tabella B;

2) oppure, se in possesso dell'anzianità di servizio di cui alla tabella E, con applicazione delle riduzioni percentuali di cui alla tabella B per ogni anno di anzianità mancante al requisito contributivo complessivo in vigore secondo quanto previsto dalla colonna 2 della tabella B allegata all'art. 1, comma 26, della citata legge n. 335 del 1995. Le riduzioni percentuali dei trattamenti di pensione operano definitivamente anche nei confronti dei titolari di pensione di reversibilità.

2. Le riduzioni percentuali dei trattamenti di pensione di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori che maturino il diritto alla prestazione pensionistica di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria.

3. La liquidazione in linea capitale del trattamento maturato è consentita solo in caso di maturazione del diritto alla prestazione pensionistica nell'assicurazione generale obbligatoria.

Art. 4.

Calcolo della retribuzione pensionabile.

1. Nei confronti dei lavoratori di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), il periodo di riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile è incrementato nella misura del periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1996 e la data di decorrenza del trattamento di cui all'art. 1 fino al raggiungimento di 5 anni. Le retribuzioni prese in considerazione ai fini del calcolo della base retributiva pensionabile sono a tal fine rivalutate secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

2. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici di cui all'art. 1, le misure percentuali della retribuzione, previste dalle normative regolamentari in relazione alle anzianità maturate, sono applicate a tutte le voci pensionabili considerate dalle medesime normative, fermo restando i vigenti criteri di applicazione dell'indennità convenzionale prevista dal trattamento integrativo aziendale.

Art. 5.

Disposizioni relative al trattamento pensionistico sospeso dal decreto legislativo n. 124 del 1993.

1. I dipendenti cessati dal servizio il cui trattamento pensionistico è sospeso in applicazione dell'art. 18, comma 8-quinquies, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 2, comma 23, lettera b), della citata legge n. 335 del 1995, hanno titolo, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al trattamento come modificato dal decreto medesimo.

TABELLA A

[v. articolo 3, comma 1, lettera a)]

+-----+		
Anno	Età anagrafica	
----- -----		
1996	50	
1997	50	
1998	51	
1999	51	
2000	52	
2001	52	
2002	53	
2003	53	
2004	54	
2005	54	
2006	55	
2007	55	
2008	56	
2009	56	
2010 in poi	57	

TABELLA B

[v. articolo 3, comma 1, lettere a) e b)]

+-----+	
Anni mancanti	Penalizzazione
-----	-----
15	35%
14	32%
13	29%
12	26%
11	23%
10	20%
9	17%
8	15%
7	13%
6	11%
5	9%
4	7%
3	5%
2	3%
1	1%
0	

TABELLA C

[v. articolo 3, comma 1, lettera a)]

+-----+	
Anzianità di servizio utile	Anzianità di servizio minima
alla data del 31 dicembre 1995 necessaria	
----- -----	
da 20 a 25	31 anni
da 26 a 29	30 anni
più di 30	--

TABELLA D

[v. articolo 3, comma 1, lettera b)]

+-----+	
Anno	Età anagrafica
----- -----	
1996	52
1997	52
1998	52
1999	53
2000	53
2001	53
2002	54

2003	54
2004	55
2005	55
2006	56
2007	56
2008 in poi	57

TABELLA E

[v. articolo 3, comma 1, lettera b)]

+-----+	
Anzianità di servizio alla	Anzianità di servizio minima
data del 31 dicembre 1995	necessaria
----- -----	
fino a 5	34 anni
da 6 a 10	33 anni
da 11 a 15	32 anni
da 16 a 19	31 anni